

BOZZE DI STAMPA

24 giugno 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1812)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»
inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35,»;*

*b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le se-
guenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 mag-
gio 2020,».*

1.1

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con
le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costitu-*

zionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6 (testo 2)

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali

1.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.101

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

GARRUTI

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

GARRUTI

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

GARRUTI

Ritirato

Al comma 9 sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

1.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.102

LA COMMISSIONE

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.17

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo:

«La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.19 (testo 3)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche

dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-*bis*. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.21 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.22

ALESSANDRINI, SAPONARA, PITTONI, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».

1.25

GARRUTI

Ritirato

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

ROMEO, CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, URRARO, GRASSI, AUGUSSORI

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», aggiungere le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti».

1.27

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge».

1.28

GRIMANI, SUDANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.28

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.29

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; c

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività ter-

mali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.34

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei

dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.40

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.41

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento,

tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture musicali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.47

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;

b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;

c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.48

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e i protocolli di sicurezza igienico sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in pre-

senza nel rispetto delle disposizione per la sicurezza igienico sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.23

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.54

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.56

GRIMANI, SUDANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.56

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani il Presidente, con cadenza settimanale riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.55

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.57

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-ter. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

GARRUTI

Ritirato

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.28 (già em. 1.28)

GRIMANI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo,

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri

strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

G1.56 (già em. 1.56)

GRIMANI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si caratterizza per un'evoluzione che non può essere predeterminata ma che deve essere valutata mediante un controllo diacronico e costante da parte del Governo e delle amministrazioni territoriali;

all'esigenza di tutela della sicurezza e della salute rispetto alla diffusione del contagio deve essere accompagnata la necessità di preservare lo svolgimento delle attività produttive, economiche e sociali;

la chiusura delle predette attività nei mesi della fase più acuta ha fatto registrare un crollo catastrofico dell'economia nazionale, di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro periodo della storia repubblicana;

lo studio dell'evolversi dell'epidemia ha consentito di migliorare e potenziare l'attività di prevenzione e di cura del virus, sia da parte delle strutture sanitarie, sia da parte degli esercenti le attività economiche;

considerato che:

la natura senza precedenti dell'epidemia ha giustificato l'adozione di misure restrittive in un contesto emergenziale ma con l'evolversi della medesima è divenuto irrinunciabile il coinvolgimento delle istituzioni rappresentative sia a livello nazionale che territoriale e in primis del Parlamento;

altrettanto fondamentale è il coinvolgimento dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle associazioni di categoria, dei ceti produttivi e delle parti sociali;

impegna il Governo:

a procedere al controllo dell'attuale e delle future fasi dell'emergenza epidemiologica in costante contatto con la Camere e all'informativa costante delle medesime attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Parlamento relativi all'emergenza epidemiologica e alla sua gestione con frequenza prestabilita, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e dei rappresentanti delle categorie produttive economiche e sociali, al fine di pervenire da parte del Parlamento all'adozione di atti di indirizzo, che, udite le anzidette istituzioni territoriali e i rappresentanti delle categorie produttive, consentano al Governo, laddove sia necessario intervenire con atti normativi di natura non legislativa, di operare a seguito di un preventivo esame da parte

del Parlamento e non unicamente con il coinvolgimento del Parlamento successivo all'adozione degli atti di natura non legislativa.

EMENDAMENTI

1.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

1.0.1

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

Art. 2

2.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

PAGANO, BERNINI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

"Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel ter-

mine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Provincie e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1° marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il primo periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".

2.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.16

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione - 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione -2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

LONARDO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", inserire le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

LONARDO

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", inserire le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

GARRUTI

Ritirato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;

2) la lettera e) è soppressa.».

2.0.21

MOLES

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».
